

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI dott. FABIO FRONZA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2010 R.G.

TRA

C.F. elettivamente domiciliata in Napoli-Barra alla Via presso lo studio dell'Avv. Andrea Gaudino, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;

CONTRO

**Telecom Italia Spa** in persona del l.r.p.t., avente sede in Milano alla Piazza degli Affari 2 -P.Iva 00488410010, elettivamente domiciliata in Napoli alla presso lo studio dell'Avv. Convenuta della rappresenta e difende come in atti. CONVENUTA

Oggetto=Inadempimento contrattuale - Valore nel limite degli € 5.000,00.

**Conclusioni=**Come da verbale di causa e comparse depositate: l'attrice per la dichiarazione di responsabilità della Telecom Spa con conseguente condanna della stessa al pagamento della somma di  $\in$  5.000,00 (di cui  $\in$  4.911,54 per indennizzo da ritardato trasloco così come CDS Telecom ( $\underline{\epsilon} 15.02 * 327$  giorni di ritardo), nonché  $\in$  88,46 quali tutti i danni patiti) e, comunque nella competenza massima del giudice adito, con attribuzione di spese; la convenuta per il rigetto della domanda, in via preliminare per l'incompetenza territoriale del giudice adito essendo competente quello di Milano nonché, nel merito, per il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile ed improponibile, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione notificato il 16.09.2009 l'attrice chiamava in giudizio innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Pozzuoli per l'udienza del 26.03.2010 la convenuta Telecom Italia Spa onde fosse condannata al pagamento in suo favore della somma di € 5.000,00 per inadempimento contrattuale. Assumeva la istante che la convenuta, nonostante la richiesta di trasferimento della propria utenza telefonica (n. 081/8768755), dalla precedente abitazione alla nuova, datasse 20.01.2008 *nonché* i successivi e numerosi solleciti, la stessa veniva effettivamente attivata solo a far data dal 23.12.2008. Tale comportamento è risultato in netto contrasto con una precedente comunicazione pervenuta dalla Telecom Italia Spa, con la quale la si avvertiva che il trasferimento sarebbe stato effettuato in data 29.02.2008. Tale comportamento omissivo comporta l'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 26 della Carta

1

R.G.



Servizi, pari al 50% del canone per ogni giorno di ritardo. Alla prima udienza, differita d'ufficio al 08.06.2010, si costituiva la convenuta Telecom Italia spa impugnando la domanda nelle pregiudiziali e nel merito ed eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per territorio del Giudice adito, per essere competente l'Ufficio del Giudice di Pace di Milano. Eccepiva, inoltre, l'improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 1/c.11 della L. 249/97. Nel merito richiedeva il rigetto della domanda perché infondata. Non essendo riuscita la conciliazione della vertenza, ammessa ed espletata la prova testimoniale con la escussione di un unico teste per la istante, la causa veniva rinviata per le conclusioni. Precisate queste come in epigrafe, la causa veniva tratta a sentenza all'udienza del 05.11.2010, previa discussione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va rigettata la formulata eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Ufficio del Giudice di Pace di Pozzuoli. La questione, infatti, investe certamente i rapporti tra un professionista ed un consumatore come l'istante e, pertanto, non potrà che trovare applicazione il codice del consumo ove è prevista la competenza del foro di residenza o domicilio del consumatore. Superata l'eccezione di incompetenza per territorio, va altresì rilevato che la domanda risulta proponibile ai sensi dell'art. 1/c.11 della L. 249/97 e dell'art. 3 della Deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni n. 182/02/CONS, poiché dall'attore veniva ritualmente promosso il tentativo obbligatorio di conciliazione della vertenza mediante inoltro della "domanda di avvio della procedura conciliativa" (giusta osservanza dell'art. 12 della Delibera n. 182/02/CONS) con domanda depositata in data 19.06.2009 presso la Camera di Conciliazione della C.C.I.A. di Napoli, in alternativa al CO.RE.COM. presso la Regione Campania atteso che, notoriamente, tale commissione non è ancora operativa. Va osservato, inoltre, che non risulta il mancato possesso da parte della Camera di Conciliazione della C.C.I.A. di Napoli dei requisiti richiesti dalla Commissione 2001/310/CE (si cfr. Sent. Trib.le di Torre Annunziata del 19.05.2006). Né tale rilievo è stato provato dalla convenuta società. La legittimazione delle parti è documentalmente provata e non contestata.

Nel merito la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. L'inadempimento della convenuta, prima ancora della prova testimoniale, risulta documentalmente provata essendo in atti *sia* una prima comunicazione della Telecom con la quale si comunicava la data di attivazione per il 29.02.2008 e *sia* il modulo di esecuzione del lavoro datato 23.12.2008. Tale comportamento, pertanto, ha violato quanto previsto dall'art. 25 della Carta Servizi contenente l'impegno ad effettuare il cambio entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Orbene, a fronte di una richiesta datata 20.01.2008 la linea veniva ripristinata solo a far data dal 23.12.2008, quindi con notevole ritardo. Provato l'inadempimento bisogna quantificare il ritardo ed il conseguente indennizzo spettante alla istante. Dal 31.01.2008 (*data della scadenza prevista per i dieci giorni lavorativi*) la linea è stata attivata con 273 giorni lavorativi di ritardo, incluso il sabato come previsto dalla carta servizi e non anche la domenica. Applicando l'indennizzo previsto pari al 50% (*E 15,01*) del canone per ogni giorno di ritardo, all'istante spetta la somma di  $\in$  4.097,73 escluso ogni altro tipo di danno non provato *oltre* interessi dalla data della domanda al soddisfo.

R.G.



Tenuto conto dei criteri di cui all'art. 91 cpc, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, secondo tariffa forense aggiornata al D.M. 127/04, sul *decisum*.

## PER QUESTI MOTIVI

il Giudice di Pace di Pozzuoli, dott. Fabio Fronza, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta il 16.09.2009 *da contro contro* Telecom Italia Spa per il pagamento dell'indennizzo contrattuale previsto ed il risarcimento del danno, *contrariis rejectis*, così provvede:

- accoglie la domanda e dichiara l'inadempimento contrattuale della convenuta ;

- condanna, per l'effetto, Telecom Italia Spa in persona del l.r.p.t., a pagare in favore di la somma di  $\in$  4.097,73 *oltre* interessi legali dalla data della domanda al soddisfo *nonché* alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi  $\in$  2.270,00 di cui  $\in$  150,00 per spese  $\in$  950,00 per diritti ed  $\in$  1.170,00 per onorari *oltre* Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali (12,50%), come per legge sulle competenze, con relativa attribuzione al procuratore antistatario.

- Si esegua nonostante gravame.

а **н** Иста Ост

Così deciso in Pozzuoli (NA) il 18.02.2011.

Il Giudice di Pace dott. Fabio Fronza

